

Tribunale Amministrativo regionale, Sezione
Autonoma per la Provincia di Bolzano,
19.02.2008, n. 42

Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI - Presidente

Anton WIDMAIR - Consigliere

Hugo DEMATTIO - Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2008

presentato da

MOUSTAKIME Mhammed, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso
Pascucci e Cristiano Moretti, con domicilio eletto presso lo
studio dei medesimi, in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47, giusta
delega a margine del ricorso; - ricorrente -

c o n t r o

QUESTURA DI BOLZANO - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo
Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è
domiciliato; - resistente -

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Bolzano emesso in
data 28.02.2007 e notificato alla parte in data 29.10.2007, con
il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, presentata dal signor Mhammed
Moustakime.

Visto il ricorso notificato il 3.01.2008 e depositato in
segreteria il 25.01.2008 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
dell'Interno - Questura di Bolzano dd. 7.01.2008;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per l'udienza in camera di consiglio del 12.02.2008 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l'avv. A. Castrignanò, in sostituzione dell'avv. A. Pascucci, per il ricorrente e l'avv. dello Stato S. Pirrone, per l'Amministrazione intimata;

Visto l'articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205), che dà facoltà al Tribunale amministrativo, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205);

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 1034 del 1971, stante la completezza del contraddittorio processuale e dell'istruttoria e sussistendone i presupposti;

Sentite sul punto le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

È impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha rigettato la richiesta del signor Mhammed Moustakime, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di famiglia, a seguito del suo matrimonio con la cittadina italiana Anna Helt. Il provvedimento di rigetto è così motivato: *"...letti gli atti d'Ufficio dai quali è risultato che il domicilio dichiarato dai coniugi all'atto della presentazione dell'istanza non sia mai stato l'effettivo luogo d'abitazione dei medesimi; che gli stessi non abbiano mai rispettato l'obbligo giuridico della coabitazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 143 c.c.; che, quindi, alla formazione del vincolo matrimoniale non è poi seguita l'effettiva convivenza; che dal matrimonio non risulta essere nata prole..."*.

A fondamento del gravame proposto il ricorrente ha dedotto il seguente motivo:

"Errata/mancata applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. b), DPR 31 agosto 1999, n. 394, in combinazione con l'art. 19, comma 2, lett.), D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286."

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, controdeducendo nel merito del ricorso e concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione.

L'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato possa presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede (oggi al Tribunale ordinario), il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Nel caso di specie, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno si fondava proprio su motivi familiari (matrimonio con cittadina italiana), di tal che trova applicazione la speciale disposizione in tema di giurisdizione sopra riportata.

Del resto la giurisprudenza ha confermato che, a differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che è connotato da ampi spazi di discrezionalità della pubblica amministrazione, cui si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al Giudice amministrativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall'art. 30 dello stesso decreto, è atto dovuto, in presenza delle specifiche situazioni tassativamente elencate, e, dunque, integra oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia al Giudice ordinario, come del resto si ricava dal sesto comma del citato art. 30, il quale espressamente contempla la ricorribilità del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari davanti al Pretore (oggi al Tribunale ordinario) del luogo di residenza (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 383 del 12 gennaio 2005 e TRGA Bolzano, 11 luglio 2003, n. 304).

Infine, va osservato che la circostanza che in calce al provvedimento impugnato sia stato erroneamente indicato il Giudice amministrativo quale organo giurisdizionale cui proporre il ricorso, non può, con tutta evidenza, esplicare alcun effetto giuridico sulle anzidette regole di riparto della giurisdizione, potendo, tutt'al più, costituire errore scusabile ai fini di un'eventuale remissione in termini (cfr. TRGA Bolzano, 29 maggio 2006, n. 245; 13 dicembre 2004, n. 534; 30 gennaio 2003, n. 27 e 12 febbraio 2003, n. 50).

In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere del presente giudizio, fatta salva, nei limiti, la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto, secondo l'orientamento espresso di recente dalla Corte Costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77 nel dichiarare l'incostituzionalità, in parte qua, dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 26

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2008.

IL

PRESIDENTE
L'ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS